

**CITTÀ DI MESSINA****Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici****Servizio Pianificazione Urbanistica****U.O.19 "Verifiche e Certificazioni Urbanistiche"**P.zza Vittoria, 6 - 98122 Messina ☎ (+39) 090_7724721 ✉ umberto.costa@comune.messina.it
[Pec: attedabu@pec.comune.messina.it](mailto:attedabu@pec.comune.messina.it)**IL DIRIGENTE**

Vista l'istanza, prot. **126713** del **2/4/2024**, presentata dalla ditta **Trimarchi Nicolò**;

Visto il Rapporto Tecnico datato **11/4/2024**, redatto dal Servizio Certificazioni Urbanistiche;

Vista la ricevuta del versamento di **€ 5,00** effettuato in data **2/4/2024** – con **VERSAMENTO BANCARIO**: sul c.c. n° 14063986 (Cap. 327/2);

Vista la ricevuta del versamento di **€ 5,00** effettuato in data **2/4/2024** – con **VERSAMENTO BANCARIO**: sul c.c. n° 14063986 (Cap. 327/5);

Imposta di bollo non dovuta in quanto richiesta dal consulente tecnico d'Ufficio nell'Esercizio delle proprie funzioni (giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°88 del 19/10/2015)

ATTESTA

Che la ricadenza della particella di seguito specificata – nella Variante Generale al Piano Regolatore Generale, approvata con D.D.R. n° 686/2002 così come modificato con D.D.G. 34DRU/2013, D.D.G. 128DRU/2013, D.D.G. 99/2014 – risulta:

N°	Foglio	Particelle	Ricadenza
1	1	1084	Totalmente in zona Sp di tipo c/P

Che la suddetta particella **Non Ricorre** in alcun vincolo di Piano

Restano comunque in vigore i vincoli non imposti dal P.R.G.

Che, inoltre, la suddetta particella ricade:

- **all'interno** delle **aree classificate come Stabili** sulla base della carta della suscettività all'urbanizzazione allegata al vigente P.R.G.
- **all'interno** del Piano Paesaggistico riguardante l'intero territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, approvato con Decreto Assessoriale n° 6682 del 29/12/2016 (supplemento ordinario n° 2 della G.U.R.S. n° 13 del 31/03/2017), riadottato con D.A. n. 090 del 23.10.2019, dove le previsioni sono comunque cogenti, ai sensi dell'art.145, comma 3, del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e sono

~~immediatamente~~ prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi. **[NON SOGGETTA a vincolo Paesaggistico ai sensi del D.P.R.S. 6 luglio 1967 n. 705]**

Si precisa che dalla consultazione del geoportale Regionale (www.sitr.regione.sicilia.it) la particella non ricade all'interno delle aree con livello di tutela o di recupero.

- **all'interno della Z.P.S.** [cod. sito:ITA 030042];
- **all'esterno del S.I.C. (Laghi di Ganzirri)** [cod. sito:ITA 030008];
- **all'esterno del S.I.C. (Monti Peloritani)** [cod. sito:ITA 030011];
- **all'esterno del P.A.I. approvato;**
- **all'esterno del P.A.I. adottato con D.S.G. n. 108 del 16/04/2021 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021.**

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n° 353 e s.m.i., la suddetta particella **NON RICADE** all'interno dei perimetri individuati dal "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" per gli anni: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;

Che la predetta particella è presente nella Visura n° 197101 del 29/3/2024 della Mappa Catastale, che si allega.

Attesta, inoltre, che gli indici ed i parametri urbanistici delle zone suddette sono riportati negli stralci delle norme di attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale approvata con D.D.R. 02 settembre 2002, n° 686.

Il presente attestato, ove utilizzato da professionista abilitato ai fini di progettazione edilizia, non esime il medesimo dalle responsabilità in relazione alla puntuale individuazione ed alla quantificazione delle superfici ricadenti nelle zone territoriali del P.R.G. interessate dall'intervento edilizio.

Si ricorda infine che – ai sensi dell'art. 40 c.2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183 – **"il presente certificato NON può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione né ai privati gestori di pubblici servizi"**.

Si rilascia il presente – su richiesta della Ditta sopracitata – ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 – in carta legale per qualsiasi uso ove convenga.

Messina, li 17/4/2024

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Sig.ra Silvia Sturniolo*)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO
(*Geom. Umberto COSTA*)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Arch. Antonino Martella*)

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(*Arch. Antonella Cutroneo*)

Comune di Messina – Piano Regolatore Generale – Variante Generale

Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione (approvate con D.D.R. n. 686/2002)

art. 57 Zone “SP” - Servizi Pubblici urbani esistenti e di progetto

Comprendono le aree destinate a spazi pubblici o riservate alle attività collettive di quartiere, suddivise nelle seguenti categorie con riferimento al Decreto Ministeriale 2/4/1968:

- a) aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo;
- b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali sanitarie, amministrative, per pubblici servizi;
- c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per lo sport;
- d) aree per parcheggi.

Nelle planimetrie di P.R.G. sono indicate le aree SP attualmente disponibili e quelle di progetto distinte per categoria, con l'individuazione di quelle relative a zone “A” e “B”.

Ove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G., i rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone SP. sono così definiti, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2.4.1968, per le categorie di cui al primo comma:

- a) mq. 4,5 ogni 100 mc. di volume edificabile;
- b) mq. 2,0 ogni 100 mc. di volume edificabile;
- c) mq. 9,0 ogni 100 mc. di volume edificabile;
- d) mq. 2,5 ogni 100 mc. di volume edificabile.

L'attuazione delle previsioni relative alle zone SP va subordinata all'approvazione di un piano planivolumetrico esteso all'intera zona

Le aree destinate a servizi pubblici di quartiere dovranno essere acquisite dal Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi parrocchiali che potranno essere di proprietà degli enti religiosi.

E' ammessa la stipula di convenzione tra l'amministrazione Comunale ed enti pubblici o privati, per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di attrezzature ed impianti di interesse pubblico. Ogni convenzione dovrà prevedere, in ogni caso, l'utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di intervento e gestione e, allo scadere della concessione, la cessione al Comune delle opere fisse non asportabili. Dove sono da eseguire opere di urbanizzazione, la concessione prevederà inoltre gli oneri a carico del concessionario.

L'edificazione delle zone destinate a servizi pubblici di quartiere avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici dalle Autorità competenti in ciascuna materia.

In mancanza di tali leggi o regolamenti, l'amministrazione determinerà di volta in volta indirizzi e parametri urbanistici.

Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76 per l'edificazione dei servizi pertinenti alle zone omogenee soggette alle limitazioni di cui alla stessa legge.

È ammessa la deroga di cui all'Art. 64 ter delle presenti norme.



